

» saranno li detti molinari obbligati inviolabilmente a dar l'esito
 » all'acqua per li scaricatori o vasi morti, oppure per i canali, che
 » portano l'acqua alle ruote, ogni qual volta questa sormonti gli
 » stramazzi de' mulini. E per conservare a' mulini medesimi l'uso
 » della macinatura, resta prescritto e risolutamente comandato ai
 » detti molinari ed altri, come sopra, che in tempo delle irrigazioni
 » debbano lasciar sempre decorrere agl'inferiori le acque o per le
 » porte, che conducono l'acqua alle ruote quando si macina, o
 » quando non si macina per le porte degli scaricatori o de' canali
 » equivalenti aperte in modo, che sostengano l'acqua secondo il
 » livello del ciglio de' rispettivi stramazzi. E che solamente possa
 » essere lecito a' mulinaj: quando per scarsezza d'acqua non ne
 » hanno a sufficienza per macinare, di chiudere le porte per quel
 » tempo solo, che può bastare per ingorgare tant'acqua, che sia atta
 » a fare la macinatura con una ruota o più ruote, che possano esser
 » messe in movimento una dopo l'altra dalla stessa acqua che scor-
 » re da una sola porta del mulino, o da una sola usciara e non già
 » da più porte nello stesso tempo aperte.

ART. X. » Viene parimente proibito a quelli che hanno beni
 » confinanti al Tartaro e suoi influenti, di rompere e guastare gli
 » argini e le ripe, come pure tenere alberi che pregiudichino alla
 » buona conservazione delle medesime ed al libero corso delle
 » acque, ed essendovene, dovranno averli tagliati al termine di
 » giorni otto dopo la pubblicazione del presente; passato il qual
 » termine, si faranno tagliare a spese de' padroni, e gli alberi sa-
 » ranno confiscati a beneficio della camera dominante; Dovranno
 » pure in avvenire tutti i confinanti al Tartaro e suoi influenti tener
 » riparati a loro spese gli argini medesimi, ciascuno dalla sua parte
 » e per la sua porzione. E nel caso di trasgressione saranno ripa-
 » rati a spese del rispettivo consorzio o degagna, e fatto il riparo,
 » il rispettivo governo darà pronta mano, affinchè il detto consorzio
 » o degagna sia risarcito da quel frontista, cui spetterà la conserva-
 » zione dell'argine, nel quale saranno state fatte le spese.